



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 1 della citata legge n. 580 del 1993 e, in particolare, il comma 5 di detto articolo che stabilisce che i consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali e che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali e sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti;

VISTA la legge della Regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni recante “Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”;

VISTA la legge della Regione Sicilia 2 marzo 2010, n. 4, recante “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTA la legge della Regione Sicilia 10 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il decreto 17 marzo 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna” mediante accorpamento tra le camere di commercio di Palermo ed Enna ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2 recante la nomina del dott. Vincenzo Genco, segretario generale della camera di commercio di Palermo, Commissario ad acta per l'avvio delle procedure di costituzione del nuovo Consiglio e l'adozione della norma statutaria

TENUTO CONTO delle dimissioni del dott. Vincenzo Genco presentate in data 14 ottobre 2016;

TENUTO CONTO, inoltre, che con nota n. 29215 del 17.11.2016 la camera di commercio di Palermo ha comunicato che il dott. Vincenzo Genco è in quiescenza dal 1 novembre 2016;



Il Ministro dello Sviluppo Economico

CONSIDERATA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul precitato decreto 17 marzo 2015 acquisita nella seduta del 19 febbraio 2015;

RITENUTA la necessità di modificare il precitato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 marzo 2015 ai fini della nomina di un nuovo commissario ad acta, dotato di specifica competenza ed esperienza, con il compito di completare le procedure per la costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna;

ACQUISITA, con riferimento alla proposta di sostituzione del dott. Vincenzo Genco, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 gennaio 2017;

DECRETA

Art. 1

(Nomina commissario ad acta)

1. Il dott. Guido Barcellona, attuale segretario generale della Camera di commercio di Caltanissetta, è nominato, in sostituzione del dott. Vincenzo Genco, commissario ad acta con il compito di completare le procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna", nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna", le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge della regione Sicilia 4 aprile 1995, n. 29 e successive modificazioni.

2. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso né rimborso delle spese, comunque denominati, per l'espletamento del proprio incarico.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Alla data di adozione del presente decreto cessano di produrre effetti i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 marzo 2015.

Roma, 27 gennaio 2017

IL MINISTRO
F.TO CARLO CALENDA